



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERA N. 5

#### Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI.

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Febbraio , alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto

SACCHI ANTONIO	P	CHIERICO SILVIA	P
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	P
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIOPoulos ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	P
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	A
GIULIANI GUIDO	A	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECembrino LIDIA	A
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	A
BIANCHI CLAUDIA	P	FALDINI RODOLFO	A
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATTIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
VIGO ELENA	P		
KARYTINOS PANAJOTIS	P		
GORGONI STEFANO	P		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 26

Totale assenti n. 7

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 4 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI”

Segue la discussione riportata nel verbale.

*(Entra il Consigliere Giuliani Guido. Presenti n. 27)*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione Assessore ai Bilancio - Quartieri e partecipazione Dott. Fabio Castagna;

Visto l’articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC).

Viste le modifiche apportate al citato dispositivo di legge dal comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Visto l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;

Tenuto conto che l’IMU è inoltre disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2001;

Rilevato pertanto che il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all’articolo 13 commi 4, 5 del D. L. 201/2011 e s.m.i.
- per le aree fabbricabili, all’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

Rilevato che ai sensi degli articoli 13 e 15 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla L. 208/2015, della L. 147/2013 e dell’articolo 1 comma 10 lettere b) e c) e comma 13

della L. 208/2015, la componente IMU della IUC non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- ai fabbricati strumentali all'attività agricola.

Dato atto la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 della L. 228 del 24 dicembre 2012, introitando il maggior gettito.

Dato atto che sono ancora sottoposti a tassazione i terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente e che sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i., e pertanto per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Visto che l'art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 e s.m.i., prevede che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall'imposta.

Dato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto l'articolo 13 comma 3 lettera a) del D. L. 201/2011 e s.m.i., come inserito dalla L. 208/2015, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2016 è stata fissata l'aliquota ridotta dello 0,96% per l' immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.

Dato atto che l'articolo 1 comma 53 della L. 208/2015, inserendo il comma 6 bis nell'articolo 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i. , dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25 per cento.

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011 e s.m.i.:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
  - la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non destinati ad alloggi sociali.
- 
- Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.:
    - l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
    - l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
    - l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Considerato che l'art. 1 commi 37 e 38 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno modificato l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 prevedendo anche per l'anno 2018 il blocco dell'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015, ad eccezione della TARI, e che dunque anche per l'anno 2018 il Comune possa unicamente ridurre le aliquote IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti.

Dato atto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla L. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale

Ritenuto pertanto di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'IMU 2018:

- aliquota ordinaria pari a 1,06 per cento

per le aree fabbricabili, i terreni (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), i fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non qualificati come alloggi sociali (in quest'ultimo caso con applicazione della detrazione di legge di € 200);

*Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 comma 6bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., (abitazioni locate a canone concordato) la base imponibile è ridotta del 25%.*

aliquota pari a 0,6 per cento

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con applicazione della detrazione di legge di € 200;

aliquota dello 0,5 per cento

per una sola unità immobiliare e relative pertinenze posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) (qualora non esenti in quanto già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza)

aliquota pari a 0,96 per cento

per l' immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.

*Qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50%;*

aliquota nella misura dello 0,46 per cento per immobili non classificati nel gruppo catastale D, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, allo scopo di favorirne l'attività sul territorio, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e l'aliquota dello 0,76 per cento se i fabbricati appartenenti a tale fattispecie sono classificati nel gruppo catastale D;

aliquota pari a 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi, allo scopo di favorirne l'attività sul territorio a sostegno dell'aggregazione culturale e sociale;

aliquota nella misura dello 0,46 per cento relativamente agli immobili non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che abbiano intrapreso nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso

dell'anno 2018, allo scopo di favorire le nuove attività economiche. L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate; e aliquota dello 0,76 per cento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

- aliquota dello 0,46 per cento per gli immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. e aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili afferenti a questa tipologia classificati nel gruppo catastale D. Detta agevolazione si applica alle cessioni avvenute nel 2017 e per l'imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell'azienda;
- aliquota pari allo 0,49 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione n. 12/2013, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all'Accordo locale per la città di Pavia; tale agevolazione si applica limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Infine si propone di confermare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili.

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente di mantenere l'equilibrio di bilancio e che il gettito atteso è pari ad € 19.300.000,00 al netto della quota prelevata dallo stato per finanziare il fondo di solidarietà;

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- la L. 208/2015
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001
- l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento delle entrate

Dato atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 6 Febbraio 2018;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 27	
Non partecipano alla votazione	i Consiglieri Furini Luigi - Palumbo Giuseppe (2)
VOTANTI N. 25	
VOTI FAVOREVOLI N. 19	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 6	Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Lanave Carmela - Mitsopoulos Andrianos - Niutta Nicola Ernesto Maria

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>1,06 per cento</b>
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate

*Qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 comma 6bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., (abitazioni locate a canone concordato) la base imponibile è ridotta del 25%.*

Ulteriori aliquote:

- 1) **Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze** **0,6 per cento**
  
- 2) **Unica unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), che non risultino essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso** **0,5 per cento**
  
- 3) **Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.** **0,96 per cento**

*Qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50%.*

- 4) Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, posseduti da **0,46 per cento** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
- 5) Immobili, classificati nel gruppo catastale D, posseduti da **0,76 per cento** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
- 6) Immobili classificati nella categoria catastale D/3 ed effettivamente **0,76 per cento** utilizzati come cinematografi
- 7) Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono **0,46 per cento** beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2018.

L'aliquota ridotta si applica per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- 8) Immobili, classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2018.

L'aliquota ridotta si applica per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da

parte dell’Agenzia delle Entrate.

- 9) **Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d’azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS.** **0,46 per cento**

Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2018 e per l’imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell’azienda.

- 10) **Immobili, classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d’azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS.** **0,76 per cento**

Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2018 e per l’imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell’azienda.

- 11) **Limitatamente a 50 unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione C.C. n. 12/2013, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all’Accordo locale per la città di Pavia.** **0,49 per cento**

Tale agevolazione si applica limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. di stabilire che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari ad € 200,00, dando atto che tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non qualificati come alloggi sociali, secondo la normativa vigente;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l’IMU non si applica a tali immobili;

4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, incluse le modalità per usufruire di riduzioni e agevolazioni, si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;

5. di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale secondo modalità e termini dettati dalla normativa vigente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 27	
Non partecipano alla votazione	i Consiglieri: Furini Luigi - Palumbo Giuseppe (2)
VOTANTI N. 25	
VOTI FAVOREVOLI N. 19	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 6	Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Lanave Carmela - Mitsopoulos Andrianos - Niutta Nicola Ernesto Maria

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio

Antonio Sacchi

Segretario Generale

Carmelo Fontana



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## Parere in ordine alla regolarità tecnica

**N. 6 del 18/01/2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

19/01/2018

Dirigente Servizi Finanziari  
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## Parere in ordine alla regolarità contabile

**N. 6 del 18/01/2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

19/01/2018

Dirigente Servizi Finanziari  
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 5

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI.

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 1 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

- 1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 .

Pavia, 27/02/2018



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERA N. 5

#### Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 07/03/2018

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 5

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 07/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione  
Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.